

L'AUTOCERTIFICAZIONE

A lle in prese che intendono attestarsi, sono richiesti molti documenti, alcuni dei quali devono essere prodotti in originale, com e avviene per quelli di carattere economico (es. Modello 750) e per quelli di carattere tecnico (es. certificato di esecuzione lavori), invece per molti altri la normativa in vigore fornisce degli strumenti alternativi.

Può l'impresa che intende attestarsi ricorrere all'autocertificazione?

Sì, può fare ricorso a questo istituto nei casi previsti dal T.U. 445/2000 e dal T.U. del 7 Marzo 2001, in particolare quando si prevede che un'impresa o un soggetto privato in regime di libero mercato che, pur non espletando un servizio pubblico, acconsenta volontariamente a essere destinatario di dichiarazioni sostitutive.

Per quanto riguarda l'attività di attestazione si può ricorrere all'autocertificazione per gli adempimenti relativi ai requisiti di ordine generale, indicati dall'art. 17 del DPR 34/2000 o Regolamento Borgone, riguardanti la **cittadinanza italiana** o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; la **residenza**; l' **assenza di procedimenti in corso** per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 575/65; l' **inesistenza di sentenze definitive di condanna** passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale; l' **inesistenza di violazioni gravi**, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale; l' **inesistenza di irregolarità**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; l' **iscrizione al registro delle imprese**; l' **insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività**; l' **inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria**; l' **inesistenza di errore grave** nell'esecuzione di lavori pubblici; l' **inesistenza di violazioni gravi**, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; l' **inesistenza di false dichiarazioni** sul possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

In cosa consiste un documento autocertificato?

La dichiarazione sostitutiva di certificazione consiste in una dichiarazione in cui l'interessato attesta da sé il contenuto di una o più informazioni risultanti da registri, albi o elenchi tenuti da una pubblica amministrazione. In questo modo si evita di procurarsi il certificato che serve all'ufficio al quale è rivolto per risolvere la pratica amministrativa richiesta e quest'ultimo sarà tenuto ad attenersi all'autodichiarazione.

Quando l'atto da sottoscrivere è indirizzato ad un'impresa privata che gestisce un servizio pubblico, l'autenticità della firma si intende accettata con la sottoscrizione davanti al dipendente addetto presso lo stesso ufficio che riceve la domanda, oppure con la semplice sottoscrizione dell'istanza, accompagnata da una fotocopia semplice del documento di identità di colui che firma. Quest'ultima modalità di presentazione include anche la possibilità che l'atto sottoscritto sia fatto pervenire all'ufficio competente via fax, per il tramite di terza persona incaricata, o anche a mezzo del servizio postale.

Per quanto tempo è valida una dichiarazione sostitutiva di certificazione?

Il Testo Unico prevede che sia valida per sei mesi, mentre la validità è illimitata per le attestazioni che si riferiscono a stati o fatti non modificabili. In ogni caso il certificato scaduto può essere validamente utilizzato attraverso una dichiarazione da parte del soggetto interessato sulla non modificazione dei dati in essi contenuti.

Le dichiarazioni sostitutive hanno lo stesso periodo di validità delle certificazioni che sostituiscono e non sono soggette a imposta di bollo.

SOA laghi S.p.A.

Sede Operativa:
P.zza Donatori di Sangue, 3
37124
Tel. 045.835.24.30
Fax 045.835.24.26
Www.soalaghi.com
Info@soalaghi.com